

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Città Metropolitana di Bologna

* * * * *

CONVENZIONE PER LA CONDUZIONE DEL CANILE COMUNALE.

* * * * *

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di ragione e di legge

tra

il Comune di Monte San Pietro, che in seguito sarà chiamato Ente Pubblico (C.F. 80013730371 - P.IVA 00702141201), nella persona dell'Ing. Antonio Martorana, nato a Dati oscurati in base alle linee guida del Garante Privacy e domiciliato per la carica nella sede del Comune di Monte San Pietro (BO), Piazza della Pace n. 2, che, nella sua qualità di Responsabile del 5° Settore "Gestione del Territorio", tale nominato con Decreto Sindacale n. 29/19 del 2.1.2019 interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della suddetta Amministrazione, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del vigente Statuto comunale

e

l'Associazione di volontariato "Mondo Cane!", con sede in Monte San Pietro, Via Lavino n. 213, di seguito chiamata Associazione (C.F. 91180290370 - P.I.V.A. 02003421209), iscritta nella sezione provinciale del registro regionale del volontariato con prot. P.G. n. 73684 del 28.6.1999, rappresentata dal Sig. Roberto Righetti, nato a Dati oscurati in base alle linee guida del Garante Privacy, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione stessa;

Premesso:

- che la L.R. n. 27/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, affida ai Comuni, direttamente o tramite convenzioni con le Associazioni animaliste interessa-

te e non aventi fini di lucro, il ricovero, la cura ed il mantenimento della popolazione canina randagia;

- che l'Ordinanza 16.7.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, prevede che le strutture di ricovero dei cani randagi possano essere gestite da Associazioni di volontariato aventi come finalità la protezione degli animali;

- che il Comune di Monte San Pietro vuole garantire la gestione del canile comunale per accogliere i cani randagi o abbandonati nel territorio comunale adottando una convenzione con le predette Associazioni;

- che la Legge 11.8.1991, n. 266 e ss.mm., riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

- che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 2.9.1996, n. 37, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - L'Ente Pubblico volendo garantire nell'ambito del proprio territorio l'attività di conduzione del canile comunale, complementare e non sostitutiva del servizio di propria competenza di tutela e controllo della popolazione canina, attiva con l'Associazione volontariato Mondo Cane! il progetto di cui al testo riportato in al-

legato facente parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività di conduzione del canile comunale, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari. All'inizio delle attività i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Ente Pubblico nella persona dell'Ing. Antonio Martorana e dall'Associazione nella persona del Sig. Roberto Righetti, predispongono il programma operativo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione circa n. 10 volontari.

Art. 3 - L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente Pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente Pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e che queste vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche e di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici.

Art. 4 - L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto

della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività o delle prestazioni specifiche.

Art. 5 - L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi e consegnerà all'Ente Pubblico copia delle polizze stipulate e delle relative quietanze di pagamento all'inizio di ogni anno.

Art. 6 - L'Associazione, per lo svolgimento dell'attività di conduzione del canile, impiega le strutture indicate al punto 1 del progetto citato all'art. 1 ed allegato alla presente convenzione.

Art. 7 - Sono ammissibili a rimborso tutte le spese derivanti dalla conduzione del canile ed indicate al punto 8 del progetto di cui al precedente art. 1.

L'Ente Pubblico si impegna pertanto a rimborsare all'Associazione tali spese, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa. Tuttavia, ai sensi del D.Lgs. 3.7.2017, n. 117, eventuali spese non oggettivamente documentabili saranno rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Legale Rappresentante dell'Associazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata e comunque non superiore a 100 Euro annuali. La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall'Associazione all'Ente Pubblico con scadenza quindicinale o mensile. L'Ente Pubblico provvederà a rimborsare le spese entro 20 giorni dalla presentazione delle relative note, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

L'Associazione si impegna a presentare, annualmente, una relazione a consuntivo

tecnica ed economica dell'attività svolta.

Art. 8 - L'Ente Pubblico intende garantire all'Associazione, in quanto convenzionata, l'uso a titolo gratuito di locali presso il magazzino comunale sito in Calderino, Via Lavino n. 213, da adibirsi a deposito dell'Associazione medesima. La concessione in uso di detti locali non costituisce comunque corrispettivo a fronte delle prestazioni fornite dall'Associazione stessa in attuazione della presente convenzione.

Art. 9 - L'Ente Pubblico si impegna ad informare tempestivamente l'Associazione sulle occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Art. 10 - Per rendere effettivo nei confronti dell'Associazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle Associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato, l'Ente Pubblico si impegna a consultare l'Associazione di volontariato in occasione di eventuali modifiche al servizio di controllo e tutela della popolazione canina.

L'Ente Pubblico si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'art. 1.

Art. 11 - La presente convenzione ha validità dall'1.1.2019 al 31.12.2020. L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione. L'Ente Pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese

sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento previa diffida di almeno 15 giorni per provata inadempienza da parte dell'Ente Pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 12 - La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi della normativa vigente la presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso.

Art. 13 - L'Associazione prende atto che il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30.1.2014, ha approvato, tra l'altro, il codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro. L'art. 2 di tale codice stabilisce che gli obblighi previsti dallo stesso nonché dal Codice Generale (D.P.R. n. 62/2013) si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Si richiama, pertanto, nel presente contratto tale obbligo. L'Associazione dichiara di aver ricevuto il codice di comportamento del Comune che, in ogni caso, è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Disposizioni generali, articolo Atti generali.

Art. 14 - Le parti convengono che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati, fino alla sua conclusione, presso il 5° Settore del Comune di Monte San Pietro, nella responsabilità dell'Ing. Antonio Martorana. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dalla legge.

Art. 15 - Il Comune è titolare del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla

privacy.

L'Associazione, con la sottoscrizione del contratto, assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza.

L'Associazione si obbliga a trattare i dati, di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

Art. 16 - L'Associazione prende atto che i dati relativi al presente contratto saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 17 - Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente Piano triennale di prevenzione di corruzione, nell'ambito delle misure obbligatorie, l'Associazione qui dichiara, sotto la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, che non sussistono rapporti di parentela e affinità con il Responsabile del 5° Settore del Comune o con altri dipendenti aventi funzioni di istruttore nel procedimento cui attiene il presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Associazione di Volontariato Mondo Cane!

il Legale Rappresentante

(Roberto Righetti)

Lì,

Per il Comune di Monte San Pietro, il Responsabile del 5° Settore, Ing. Antonio Martorana, sottoscrive il presente atto con firma digitale.

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE

PROGETTO PER LA CONDUZIONE DEL CANILE COMUNALE

1 - LE STRUTTURE

Il canile comunale, sito in località Calderino, Via Lavino n. 213, è costituito dal complesso di strutture di seguito evidenziate:

- 1) locali interni al magazzino comunale adibiti a:
 - infermeria per gli animali;
 - deposito prodotti alimentari, di pulizia e di disinfezione;
 - servizi igienici.
- 2) spazi ed attrezzature esterne adibiti a:
 - box di ricovero;
 - box di quarantena;
 - area per l'attività fisica degli animali (sgambamento, passeggio, ecc.);
 - container di supporto logistico per le attività rivolte agli animali (preparazione pasti, deposito attrezzature per pulizie, deposito materiali consumo, ecc.).

Il canile ha una capienza massima pari a 10 cani ospitati.

2 - IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ATTIVITA'

Il servizio di tutela e controllo della popolazione canina è diretto dal Comune di Monte San Pietro tramite i Settori 1° e 2°, 3°, 4° e 5° e il Corpo Intercomunale di Polizia Locale, ciascuno secondo le proprie competenze, per le attività indicate al punto 3.

La conduzione è affidata ad un'Associazione di volontariato che impiega, nella conduzione del canile, personale volontario per l'esecuzione di quanto meglio specificato al punto 4.

L'Associazione si avvale altresì di un Medico Veterinario designato quale responsabile del canile per quanto concerne gli aspetti sanitari e di una clinica veterinaria per gli interventi chirurgici urgenti e complessi che il Medico Responsabile non può svolgere nel proprio ambulatorio.

L'Associazione dovrà comunicare i dati relativi al Medico e alla clinica prescelti.

3 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico del Comune di Monte San Pietro:

- le forniture energetiche ed idriche;
- la manutenzione straordinaria alle strutture;
- la manutenzione ordinaria che implica prestazioni d'opera specializzata;
- lo smaltimento delle carogne destinate all'incenerimento;
- l'accalappiamento dei cani randagi o vaganti;
- la tenuta dell'anagrafe canina.

4 - COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Fanno capo all'Associazione di volontariato i compiti e le prestazioni necessarie per garantire ogni giorno, compresi i festivi, la nutrizione, l'igiene e l'assistenza sanitaria dei cani all'interno del canile oltre che lo sgambamento degli stessi.

All'interno del canile comunale dovranno essere ospitati i cani catturati nel limite della capienza della struttura stessa e comunque in numero non superiore a dieci.

Al fine di garantire un'efficiente gestione del servizio di accalappiamento dei cani randagi e vaganti, l'Associazione deve mantenere sempre libero il box avente accesso diretto dal cortile esterno.

Raggiunta la capienza massima del canile comunale, i cani catturati verranno ricoverati in altra idonea struttura pubblica o privata, formalmente convenzionata.

I cani catturati sono tenuti in custodia per il tempo necessario alla loro riconsegna

al proprietario (da effettuarsi secondo le modalità indicate al punto 7 - Ospitalità cani accalappiati) o alla loro cessione ad eventuali richiedenti.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per la tutela e il controllo della popolazione canine e felina, i cani ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di microchip o tatuaggio, così come quelli non ritirati dal proprietario entro 60 giorni dalla comunicazione di ritrovamento e considerati abbandonati, come prevede l'art. 12 della L.R. 27/2000, vengono iscritti all'anagrafe canina in carico al Comune.

A tale scopo l'Associazione comunica al 1° Settore i dati segnaletici ed identificativi dell'animale da iscrivere nei registri dell'anagrafe canina, ritira il microchip e prende accordi con il Servizio Veterinario dell'A.S.L o con il Veterinario Responsabile del canile comunale, per l'inserimento sottocutaneo del microchip.

L'Associazione di volontariato deve inserire sul sito dell'anagrafe regionale degli animali d'affezione, nella sezione registro canili, tutti i dati relativi agli animali custoditi, richiesti dal programma (dati di ingresso, dati cane, ecc.).

L'Associazione deve comunicare al Servizio Veterinario dell'A.S.L. ogni nuovo ingresso e tenere in isolamento il cane per il tempo necessario per i trattamenti sanitari, secondo le specifiche indicazioni del Veterinario.

Inoltre l'Associazione deve:

- a) custodire gli animali con personale addetto dotato di esperienza al fine di garantirne il benessere;
- b) provvedere alla pulizia con lavaggio e disinfezione quotidiana delle strutture interne;
- c) garantire la pulizia quotidiana e la disinfezione due volte la settimana delle strutture esterne, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari;
- d) limitare la presenza all'interno ed all'esterno del canile di escrementi e residui

di cibo che comunque devono essere eliminati con sollecitudine;

- e) garantire l'approvvigionamento di cibo di buona qualità, utilizzando anche le offerte di mangimi confezionati, provenienti da privati cittadini. E' possibile anche l'utilizzo di eccedenze di cibo (cotto o crudo) proveniente da mense e ristoranti, purchè preventivamente pastorizzati e comunque in accordo con le norme sanitarie vigenti. Non devono essere utilizzati rifiuti alimentari o cibo in cattivo stato di conservazione;
- f) garantire l'assistenza veterinaria, tramite il Veterinario responsabile sanitario del canile, per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche, nonchè per interventi di urgenza;
- g) fornire assistenza al personale del Servizio Veterinario dell'A.S.L. per le visite ed il controllo di legge per i cani custoditi;
- h) promuovere attività ed iniziative volte ad incentivare le adozioni degli animali custoditi con conseguente trasmissione trimestrale al servizio di anagrafe canina dei dati dei privati adottanti e delle caratteristiche dei cani adottati;
- i) promuovere le adozioni a distanza dei cani per i quali non si prospetta più alcuna possibile adozione in quanto anziani e malati. Il cittadino che sottoscrive l'adozione a distanza contribuisce alle spese di mantenimento dell'adottato, nonchè alle spese veterinarie e in cambio l'Associazione si impegna a inviare periodicamente notizie e foto dell'animale. L'Associazione informerà l'Ente Pubblico delle adozioni a distanza effettuate. L'Associazione stabilisce le modalità ed i contributi economici di concerto con l'Ente Pubblico;
- l) tendere all'obiettivo di garantire un'apertura settimanale al pubblico della struttura di almeno 3 giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno 4 ore al giorno;

- m) garantire il trasporto di animali presso ambulatori veterinari;
- n) assicurare l'approvvigionamento di tutti i materiali di consumo (detersivi, disinfettanti, ecc.) per il corretto funzionamento del canile;
- o) effettuare la piccola manutenzione ordinaria, che non implica prestazioni d'opera specializzata, compreso l'acquisto dei materiali di consumo;
- p) restituire, nel caso di cane accalappiato o ritrovato nei pressi del canile comunale, al proprietario, il cane ospitato presso la struttura del canile.

5 - COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'A.S.L. DI BOLOGNA

L'Amministrazione Comunale ha in essere una convenzione con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. di Bologna che espleta i seguenti compiti:

- a) identifica, tramite inserimento sottocutaneo di microchip, i cani randagi accalappiati e custoditi nelle strutture di ricovero;
- b) vigila sullo stato sanitario degli animali ospiti dei canili pubblici, con particolare riguardo per le infezioni ed infestazioni trasmissibili all'uomo;
- c) effettua il controllo sanitario delle strutture di ricovero dei cani al fine di verificare l'idoneità igienico-sanitaria;
- d) effettua il controllo sanitario dei cani morsicatori;
- e) controlla i decessi e stila il certificato di morte;
- f) nei casi di cane incidentato, attiva il Servizio di Pronto Soccorso per cani e gatti di cui al progetto redatto dalla Città Metropolitana di Bologna in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL di Bologna.

6 - COMPITI DEL MEDICO VETERINARIO RESPONSABILE SANITARIO DELLA STRUTTURA DI RICOVERO

L'Associazione si avvale altresì di un Medico Veterinario per quanto concerne gli aspetti sanitari e di una clinica veterinaria per gli interventi chirurgici urgenti e

complessi che il Medico Veterinario responsabile non può svolgere nel proprio ambulatorio.

Il personale medico di cui sopra sarà scelto dall'Associazione di Volontariato eseguendo un'indagine esplorativa di mercato perseguendo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

I compiti del Medico Veterinario responsabile sono i seguenti:

- a) effettua la visita d'ingresso ai cani da ospitare presso il canile e segnala al Medico Veterinario dell'A.S.L. eventuali infezioni ed infestazioni trasmissibili all'uomo;
- b) esegue accertamenti diagnostici e interventi chirurgici presso il proprio ambulatorio (es. sterilizzazioni);
- c) valuta la necessità di trasferire gli animali in clinica per interventi complessi;
- d) effettua soppressioni eutanasiche.

7 - OSPITALITA' CANI ACCALAPPIATI

Per la cattura dei cani vaganti o randagi il Comune, nel rispetto dell'art. 15 della Legge Regionale n. 27/2000, si avvale esclusivamente di personale esterno qualificato, appositamente convenzionato.

I cani accalappiati per i quali non sia possibile l'immediata riconsegna al proprietario, sono trasferiti e temporaneamente custoditi presso il canile comunale nei limiti della sua capacità ricettiva o in altra idonea struttura privata di ricovero formalmente convenzionata;

8 - SPESE DI GESTIONE

Le spese derivanti dalla conduzione del canile sono a carico dell'Amministrazione come segue:

- all'Associazione di volontariato sono rimborsabili le spese riconducibili ai se-

guenti casi:

- acquisto degli alimenti e dei farmaci e prestazioni medico veterinarie
- spese gestionali quali acquisto materiale di cancelleria, fotografico, fotocopie
- oneri assicurativi per il personale volontario e responsabilità verso terzi
- acquisto materiali di consumo per pulizie e piccole manutenzioni
- spese tenuta conto ad esclusione di interessi passivi che rimangono a carico dell'Associazione, spese di bonifico a seguito dei rimborsi e spese per commercialista

tali spese sono quantificate, in via presuntiva, annualmente in € 10.000,00=, per il periodo 1.1.2019-31.12.2020.